ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE EXTRA GIUDIZIALE DI CONTROVERSIE DI LAVORO RELATIVE AL SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno 19 maggio '09 presso la sede dell'Associazione del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e PMI – Confcommercio della provincia di Arezzo via XXV Aprile 12,

tra

- L'Associazione del commercio, turismo, servizi, professioni e PMI - Confcommercio della provincia di Arezzo, di seguito semplicemente Confcommercio Arezzo, in persona Presidente Benito Butali e del Direttore Franco Marinoni, a ciò espressamente autorizzato con delibera della Giunta Esecutiva del 19 maggio 2009;

e

- la FILCAMS CGIL di Arezzo nella persona del Segretario, Loretto Ricci;

e

- la FISASCAT CISL di Arezzo in persona del Segretario Giovanni Marini;

e

- la UILTuCS di Arezzo in persona del Segretario Marco Conficconi,

Premesso

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80 e il D.Lgs. 387 29 ottobre 1998, novellando la disciplina prevista negli artt. 410, 410 bis, 411, 412 e 412 bis del codice di procedura civile, ha espressamente subordinato la procedibilità delle azioni, aventi oggetto rapporti di lavoro previsti dall'art. 409 c.p.c., all'esperimento di un tentativo di conciliazione da effettuarsi presso la Commissione di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro oppure presso altra Commissione di conciliazione espressamente istituita e disciplinata da contratti e accordi collettivi;

- che è interesse della Confcommercio di Arezzo, sia delle associazioni sindacali, in ottemperanza a tale normativa, istituire tramite il presente accordo la Commissione di

conciliazione per favorire la possibilità di risoluzioni extra giudiziali delle controversie di lavoro nel settore del terziario della distribuzione e dei servizi;

- che tutte le parti si danno atto che il presente accordo vale a tutti gli effetti come regolamento disciplinante tutto quello che concerne la Commissione costituenda nonché la procedura di conciliazione da esperirsi davanti ad essa;

- che si è convenuto che il presente accordo abbia validità biennale a far data dalla sottoscrizione del medesimo in quanto, non è dato sapere se l'applicazione pratica della procedura di conciliazione relativa alla Commissione costituenda possa effettivamente comportare risultati positivi;

- che il presente accordo, vista la sua limitata efficacia e validità nel tempo, non potrà essere modificato neanche in parte dai soggetti firmatari se non attraverso un nuovo accordo redatto per iscritto e firmato dagli stessi.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto segue:

1) La premessa **è patto primo del presente accordo;**
2) Viene istituita, a cura delle parti firmatarie il presente accordo, una Commissione di conciliazione cui è devoluto il compito di pronunciarsi sulle richieste di conciliazione che le siano sottoposte ai sensi dell'art. 410 c.p.c. così come modificato dall'art. 36 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387.
3) La Commissione di conciliazione è composta da due membri di cui uno è designato dal Consiglio provinciale della Confcommercio di Arezzo e l'altro designato dalle associazioni sindacali a cui il lavoratore aderisce.

 Sin da ora il Consiglio provinciale della Confcommercio di Arezzo nominano quali membri della Commissione i Sigg. Catiuscia Fei e Marco Salvadori , le associazioni sindacali nominano i Sigg. Viviana Romanotti e Loretto Ricci, Giovanni Marini e Bacci Antonella, Marco Conficconi e Pucci Simona.

 La composizione nominativa della Commissione sarà decisa di volta in volta.
4) I rappresentanti designati dalle associazioni firmatarie il presente accordo, in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni della Commissione indette dal lavoratore o dal datore di lavoro, possono demandare le proprie funzioni ad altro rappresentante attraverso

delega scritta e ratificata, per quanto riguarda la Confcomemrcio di Arezzo, dal Direttore mentre per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, dal segretario provinciale di categoria dell'associazione intervenuta.

Tali deleghe dovranno essere esibite all'inizio della riunione della Commissione ed in caso contrario non si potrà procedere ulteriormente rinviando la riunione ad altra data.

Nel caso in cui non si possa rinviare la stessa riunione entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore o del datore di lavoro del tentativo di conciliazione sarà redatto, a cura del rappresentante intervenuto secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, verbale di mancata conciliazione.

5) La Commissione ha sede presso la sede dell'Ente Bilaterale del Terziario ad Arezzo e il centro servizi dell'EBTT, via XXV Aprile 12, sede della Confcommercio di Arezzo che svolge le funzioni di segreteria previste dall'accordo stesso.

 È in facoltà delle parti convenire un diverso luogo di svolgimento di una singola Commissione, al solo fine di meglio soddisfare eventuali e particolari esigenze delle parti.

6) I lavoratori delle aziende associate alla Confcommercio di Arezzo, e le stesse aziende associate, possono ricorrere alla Commissione solo ed esclusivamente per la risoluzione extra giudiziale di tutte le controversie di lavoro.

7) Il lavoratore o l'impresa che intenda ricorrere alla Commissione deve farne richiesta scritta, tramite lettera o a mezzo fax, indirizzata alla segreteria della Commissione.

 Copia di tale istanza deve essere trasmessa alla parte avversa.

 La stessa istanza deve contenere l'indicazione delle parti e l'oggetto della controversia.

8) La Commissione di regola si riunisce entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra per avviare, unitamente alle parti tempestivamente convocate, l'esame della controversia.

9) La Commissione esegue le proprie attività con libertà di forme e può, se necessario, fissare ulteriori riunioni.

 La Commissione deve formulare la proposta conciliativa entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

 Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale che sarà conservato a cura della Segreteria della Commissione.

10) La Commissione non potrà formulare nessuna proposta conciliativa qualora le parti non siano presenti alla riunione.

In caso di assenza anche di una soltanto delle parti la Commissione redigerà verbale di mancata comparizione e rinvierà non più di una volta la riunione ad altra data.

11) Le parti oltre ad esporre le proprie contestazioni e richieste possono produrre in sede di Commissione ogni documento utile ai fini dell'eventuale conciliazione.

12) Se la proposta di conciliazione elaborata dalla Commissione viene accettata dalle parti si forma processo verbale di avvenuta conciliazione che dovrà essere sottoscritto in triplice originale da tutte le parti intervenute (lavoratore, azienda e i rispettivi rappresentanti).

La Commissione dopo avere accertato l'autenticità delle firme consegnerà un originale a ciascuna delle parti.

L'altro originale del verbale di conciliazione verrà depositato a cura della segreteria della Commissione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo secondo le modalità prescritte dall'art. 411 3° comma c.p.c.

Copia dello stesso verbale sarà conservata agli atti della Commissione a cura della segreteria.

13) Nel caso in cui non si formi tra le parti un accordo conciliativo verrà formato comunque processo verbale che dovrà contenere le motivazioni della mancata conciliazione e di cui verrà fatta copia secondo le modalità indicate nell'articolo precedente.

14) Il presente accordo per espressa convenzione delle parti, considerata la sua natura sperimentale, deve intendersi risolto a far data dal 31/12/2010 senza necessità di ulteriori formalità.

Le Associazioni stipulanti il presente accordo si rincontreranno prima della data sopra menzionata per redigere un nuovo accordo, dopo avere attentamente verificato che tale procedura davanti alla Commissione abbia portato risultati confortanti per deflazionare l'attività giudiziale relativa alle controversie di lavoro e che sia stata efficace sul piano strettamente pratico.

Arezzo, lì 19 maggio '09

Letto, approvato e sottoscritto

Confcommercio Arezzo

Presidente Benito Butali

Direttore Franco Marinoni

Filcams- CGIL Arezzo

Segretario Provinciale Loretto Ricci

Fisascat – CISL Arezzo

Segretario Provinciale Giovanni Marini

Uiltucs-UIL Arezzo

Segretario Provinciale Marco Conficoni